

Convenzione ex art. 56 DEL D.Lgs n. 117/2017 fra il Comune di Capannori e l'Ente del Terzo Settore " _____ " per lo svolgimento di attività di cura e animazione dei locali dell'immobile "La Limonaia" sito in frazione di Colle di Compito

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore ____ presso la sede del Comune di Capannori sita in Piazza Aldo Moro n. 1 – 55012 Capannori (LU), C.F. e P.I. 00170780464, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. _____ del _____, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 Codice Civile, tra il Comune di Capannori (LU) che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dal/la dott./dott.ssa _____, in qualità di Responsabile del Settore " _____ " del Comune di Capannori, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta (come da decreto del Sindaco n. _____ del _____)

e

l'Ente del terzo settore " _____ ", che in seguito sarà chiamato "ETS" (C.F. _____), con sede legale in _____, via _____, iscritto al R.U.N.T.S. (iscrizione n. _____ del _____) rappresentato dal/la Sig./ra _____ nato/a a _____ (_____) il _____, residente a _____, Via _____ che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante / Presidente dell'ETS stesso.

Richiamati:

- il Codice Civile;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 1, comma 1- bis, e 11;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- il D.M. n. 72 del 31.03.2021 recante "Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore"
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 6 del 25 febbraio 2014;
- la L.R.T. n. 65/2020;

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2, D.Lgs. 117/2017);

- l'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato (sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario);
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniali con l'organizzazione di cui fa parte;

Considerato, così come previsto nel proprio Statuto, che il Comune di Capannori:

- riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni (art. 47 comma 1);
- per lo svolgimento delle attività di programmazione nei vari ambiti tra cui la promozione della cultura, valorizza, quando possibile, il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche, associazioni ed enti attivi sul territorio (art. 8);
- opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune (art. 3, comma 1) agendo con la finalità di valorizzare e promuovere le attività culturali come strumento che favorisce la crescita, la socializzazione e l'integrazione delle persone (art. 3, comma 3) e concorrendo a garantire la tutela e la conservazione delle tradizioni e dei valori della cultura nazionale italiana e locale (art. 7, comma 1);

Considerato, altresì, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - I. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
 - II. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - III. il poter dimostrare *"adeguata attitudine"* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *"concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione"*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari". (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Considerato inoltre che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, *"mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento"*;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.capannori.lu.it, in "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato di presentare la propria manifestazione di interesse";
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionato l'ETS denominata _____ per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo _____ della presente convenzione;
- l'E.T.S. ha quali prioritari gli scopi di _____ ed è iscritto nel R.U.N.T.S. al n. _____;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comune di Capannori e _____ convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune di Capannori si avvale dell'attività dell'ETS _____, iscritto al n. _____ del R.U.N.T.S., per lo svolgimento di attività di cura ed animazione dello spazio sito in Colle di Compito e noto come "La Limonaia", secondo il piano di attività concordato

<<Da integrare con le attività proposte dall'ETS in fase di presentazione del progetto>>

Articolo 2 - Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'ETS per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzano la persona, migliorano la qualità della vita dell'individuo coinvolto negli eventi espositivi e culturali organizzati e di conseguenza della collettività. Le attività oggetto della convenzione consistono in una gestione condivisa dell'immobile noto come "La Limonaia", sito nella frazione di Colle di Compito e rappresentato al catasto dei fabbricati al foglio 156, mappale 1582.

Il suddetto luogo è individuato come spazio di aggregazione e di animazione di comunità intorno ai temi della cultura, dell'ambiente e della promozione del territorio, con un particolare accento alle iniziative di educazione alla sensibilità ambientale e di esposizione delle peculiarità del territorio.

Articolo 3 - Responsabili delle attività del progetto del Comune e dell'ETS

I responsabili della gestione delle attività del progetto vigilano sullo svolgimento delle stesse avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Articolo 4 - Impegno dell'ETS

Il responsabile dello svolgimento del progetto per l'Associazione è _____;

L'Associazione si impegna a eseguire le attività descritte all'art. 1 della presente convenzione. Il responsabile della gestione del progetto, insieme agli uffici comunali, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificarne il buon andamento.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione ogni fatto o circostanza che abbia un impatto sulla realizzazione di quanto convenuto.

L'ETS si impegna ad accedere ed utilizzare lo spazio conosciuto come "La Limonaia" unicamente per le attività previste dalla presente convenzione o, previa autorizzazione, per finalità istituzionali coerenti con queste.

L'ETS si impegna altresì, a pena di revoca della convenzione, a fare un utilizzo ragionevole dell'immobile, moderando in modo particolare i consumi delle utenze.

Articolo 5 - Impegno del Comune

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Il Comune vigila inoltre con proprio personale sullo svolgimento delle attività, per garantire che queste siano svolte garantendo gli standard prefissati di quantità e di qualità; il Comune mantiene inoltre la regia generale del progetto riguardo alle azioni da mettere in atto.

Il Comune di Capannori, per la realizzazione di quanto sopra descritto, mette gratuitamente a disposizione quale beneficio economico a favore del soggetto selezionato lo spazio oggetto del presente avviso, provvedendo al pagamento di tutte le utenze e alla manutenzione dei locali. La gestione delle attività da realizzarsi nel suddetto spazio sarà principalmente curata dal soggetto individuato, ma dovrà comunque essere concordata con l'amministrazione e si potrà prevedere l'intervento di soggetti terzi.

Art. 6 Risorse volontarie

Per la prestazione delle attività convenzionate l'ETS mette a disposizione indicativamente n. _____ volontari.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Nel caso in cui l'ETS sia un'organizzazione di volontariato trova applicazione la disposizione di cui all'art. 33 comma 1 del Codice del terzo settore in tema di utilizzo di lavoratori dipendenti e/o autonomi.

Articolo 7 - Copertura assicurativa e responsabilità

L'ETS provvede a far sì che l'attività dei propri volontari sia tutelata da appropriata copertura assicurativa nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Comune di Capannori resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'ETS e terzi e non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle azioni del progetto di cui trattasi.

L'ETS _____ che collabora per la realizzazione del progetto, dovrà disporre di una copertura assicurativa per infortuni e di responsabilità civile verso i terzi in corso di validità, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi nell'esecuzione del progetto in questione, per tutto il personale che opera durante gli incontri, compresi eventuali volontari esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

L'ETS è tenuta trasmettere all'amministrazione i dati della polizza stipulata, e ad informarla di ogni cambiamento della stessa, a pena di decadenza.

Art. 8 - Durata

La validità della presente convenzione è stabilita in anni 2 decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione della stessa; il rinnovo della presente convenzione è ammesso per una sola volta per una durata non superiore rispetto a quella originaria, previa valutazione positiva dell'operato dell'ETS selezionato e della persistenza dell'interesse pubblico nel promuovere la collaborazione;

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'ETS.

Art. 10 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'ETS, durante l'esecuzione della convenzione, è soggetto al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*") e comunale adottato con delibera di Giunta Comunale n. 246 del 20.12.2022, nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale (art. 2, comma 2).

La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Articolo 11 - Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'ETS.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'ETS venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero di determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune.
- Qualora l'ETS distragga il bene immobile messo a disposizione dalla presente convenzione dalla propria utilità pubblica, o qualora ne faccia comunque un uso spregiudicato arrecando danni all'immagine o al patrimonio dell'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi 30 (trenta/00) giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 12 - Controversie

I rapporti tra il Comune e l'ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente si ritiene dovrà essere esperito un tentativo di amichevole conciliazione; ove non risolte bonariamente, eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente (Foro di Lucca).

Articolo 13 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l'ETS rinviando al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali successive modifiche o nuove norme troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Eventuali spese, diritti e imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'ETS.

Il Comune e l'ETS provvederanno a registrazione in caso d'uso (art. 6 D.P.R. 131/1986).

Articolo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, con sede in Piazza Aldo Moro, n. 1, in persona del/della Dirigente del Settore

Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è Andrea Marcucci. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.it alla pagina Privacy Policy - Comune di Capannori.

Qualora nell'esercizio delle attività, l'ETS dovesse provvedere al trattamento di dati personali, la stessa si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto in Capannori il _____

Per l'associazione _____

Legale Rappresentante _____

Per il Comune di Capannori

Emanuele Pasquini _____

INDICAZIONI PER IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

1. **Osservare:** il Reg. UE n. 679/2016 (GDPR); i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, il D.Lgs. 30 giugno 200 n. 196, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, il vigente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente;
2. **Persone autorizzate al trattamento.** Prima di iniziare qualsiasi trattamento di dati, il fornitore deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza provvedendo alla loro nomina con atto scritto e avendo cura di fornire tutte le istruzioni necessarie per il corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali nell'ambito della loro attività;
3. **Clausola di riservatezza.** I dati sono da considerarsi quali informazioni riservate del committente. Su questa base: non deve in alcun modo trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il fornitore. In tal caso, il fornitore informa il committente circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
4. **Finalità** Il trattamento dei dati deve essere effettuato dal fornitore ai soli fini di dare esecuzione ai servizi commissionatigli. Esso si dovrà configurare, quindi, come strettamente necessario per effettuare il servizio;
5. **Diritto di accesso.** Deve essere garantito agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dal GDPR, incluso il diritto di accesso, tenendo conto che il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
6. **Misure di sicurezza.** Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il fornitore deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
7. **Assistenza al committente.** Il fornitore deve assistere il committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
8. **Violazione di dati personali (data breach).** Il fornitore deve implementare soluzioni atte a rilevare per quanto di propria responsabilità eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, comunicarle, senza ingiustificato ritardo, al committente. Il fornitore s'impegna, altresì, a collaborare attivamente con il committente ai fini delle conseguenti comunicazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
9. **Verifiche del fornitore.** Il fornitore dovrà mantenere per quanto di propria responsabilità un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che delle istruzioni impartite;
10. **Verifiche del committente.** Il fornitore deve mettere a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 28 del GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal committente o da un altro soggetto da questi incaricato.

11. **Restituzione dei dati.** Al termine del servizio oggetto del contratto, il fornitore deve restituire, qualora ne sia in possesso, tutti i dati personali al committente, per poi provvedere alla loro distruzione, provvedendo alle formalità di legge e a comunicarne notizia al Comune committente, salvo che non sia obbligato, da normativa vigente, alla conservazione per un tempo determinato od ai fini dell'esercizio del diritto di agire e/o di difendersi in giudizio.
12. **Dovere di informazione.** Il fornitore deve informare immediatamente il committente qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento europeo o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
13. **Vigilanza.** Vigilare e controllare il trattamento svolto dagli Incaricati medesimi.
14. **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).** Il fornitore, su espressa richiesta dell'ente Committente, deve assistere lo stesso con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, per il trattamento in questione.
15. **Sub-responsabile.** Il fornitore può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del committente. La presente vale quale autorizzazione scritta generale. Il fornitore è comunque sempre tenuto ad informare il committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento, dando così al committente l'opportunità di valutarla e, se del caso, opporvisi. Se il fornitore ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto. In particolare, il sub-responsabile deve presentare garanzie sufficienti per la predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti.
16. **Registro delle attività dei trattamenti.** Il fornitore deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 c.2 del GDPR.
17. **Responsabile della protezione dei dati (DPO).** Il fornitore deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Qualora il fornitore ritenga di non doversi dotare di tale figura ne fornisce adeguata e documentata motivazione al committente.
18. Per quanto di competenza del fornitore, tenere indenne il Comune committente da responsabilità derivanti da un erroneo o illegittimo trattamento dei dati.
19. Si rammenta che la violazione delle norme di legge in materia di privacy comporterà la comminazione delle sanzioni e l'eventuale risarcimento del danno previsti dal codice.

Resta inteso che la nomina a Responsabile esterno del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del servizio appaltato, con effetto dalla data di tale cessazione.

In funzione di quanto sopra deve essere restituito il presente documento, preferibilmente firmato digitalmente, o in subordine con firma autografa e timbro nell'apposito spazio posto in calce e siglato su ogni singola pagina per conferma e accettazione.

Per accettazione

Il Responsabile Esterno del Trattamento dei dati

nome e cognome _____

firma _____

Luogo _____, data _____

Il Titolare del Trattamento dei Dati
Comune di Capannori (Lu)
Dirigente Responsabile del Settore Servizi al cittadino e gabinetto del Sindaco
Emanuele Pasquini

Capannori, data _____